



DETERMINAZIONE N. 181/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 574/2021 e Comunicazione n. 574/2021 riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 574/2021 prott. nn. 3267 e 3268 del 12/02/2021.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/01/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 574/2021 dell'11/02/2021 acquisita in data 12/02/21 ai prott. nn. 3267 e 3268, con la quale veniva riportata una doglianza sostanzialmente riconducibile ad una ipotizzata non conformità di un'Amministrazione comunale agli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*);

ESAMINATA la Trattazione n. 574/2021, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'esame preliminare della tematica di cui al sopra riportato articolo, per la quale si propone l'archiviazione in quanto la comunicazione in argomento non si ritiene risponda ai criteri indicati dall'art. 17 co. 1-quater del CAD;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.574/2021, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.574/2021, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 574/2021 ed Archiviazione di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n. 574/2021 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Comune di Ariano Irpino - Qualificazione tematica: Altro - Protocolli nn. 3267 e 3268 del 12/02/2021.

La segnalante espone la seguente questione: *“In data 27/12/2020 la sottoscritta inviava a mezzo pec richiesta di accesso ai documenti ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.33/2013 con la quale chiedeva di prendere visione, tra l’altro, della determina area amministrativa n.478 dell’11/11/2020, num.gen 1501 dell’11/11/2010 e relativi allegati ed atti collegati.*

Con pec del 14/01/2021, il Comune di Ariano Irpino inviava alla sottoscritta pec con cui comunicava il link relativo alla chiesta determinazione. Ebbene il link relativo alla chiesta determinazione dell’area amministrativa n. 478 dell’11/11/2020 non apribile n consultabile.

Tale disagio probabilmente dovuto al fatto che il tempo di visibilità delle determinazioni pubblicate nell’albo pretorio di quindici giorni ragion per cui, una volta decorso tale termine, il rinvio al link non consente, ovviamente, la visibilità del documento.

Nel ringraziarVi per il Vs servizio mi auguro che tale disagio possa essere risolto e Vi prego di informarmi dell'avvio del procedimento. Grazie”.

Da quanto rappresentato la doglianza è sostanzialmente riconducibile ad una ipotizzata non conformità agli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*).

Si deve primariamente ricordare che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del C.A.D., o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese.

A seguire preme osservare che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell’espletamento dell’attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazione di servizi *on line* (non è un servizio di help desk); non sostituisce l’Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Ciò premesso, in fase di analisi preliminare si ritiene la stessa irricevibile in quanto non viene rappresentata una presunta violazione del C.A.D. o di altra normativa in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione.

Pertanto, la questione esula dall'ambito della normativa in materia ICT e, quindi, non è individuabile quale oggetto né della specifica competenza né delle finalità del Difensore civico per il digitale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e considerata la previsione dell'art. 4, comma 2, del Regolamento DCD di cui alla Determinazione n. 37 del 12/02/2018, si propone al Difensore per il digitale che la segnalazione venga ritenuta non ricevibile con conseguente archiviazione; al contempo, in considerazione degli esiti dell'analisi preliminare, ai sensi dell'art. 6, co. 4 del già richiamato Regolamento, si propone l'invio della segnalazione in esame all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

19 febbraio 2021

Simone Rovelli



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 574/2021 - Amministrazione segnalata: Comune di Ariano Irpino - Qualificazione tematica: Altro - Protocolli nn. 3267 e 3268 del 15/02/2021.

Gent.ma Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato: *“In data 27/12/2020 la sottoscritta inviava a mezzo pec richiesta di accesso ai documenti ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.33/2013 con la quale chiedeva di prendere visione, tra l’altro, della determina area amministrativa n.478 dell’11/11/2020, num.gen 1501 dell’11/11/2010 e relativi allegati ed atti collegati.*

Con pec del 14/01/2021, il Comune di Ariano Irpino inviava alla sottoscritta pec con cui comunicava il link relativo alla chiesta determinazione. Ebbene il link relativo alla chiesta determinazione dell’area amministrativa n. 478 dell’11/11/2020 non apribile n consultabile.

Tale disagio probabilmente dovuto al fatto che il tempo di visibilit delle determinazioni pubblicate nell’albo pretorio di quindici giorni ragion per cui, una volta decorso tale termine, il rinvio al link non consente, ovviamente, la visibilit del documento.

Nel ringraziarVi per il Vs servizio mi auguro che tale disagio possa essere risolto e Vi prego di informarmi dell’avvio del procedimento. Grazie”.

Si ricorda che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L’Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l’articolo 17, comma 1-*quater* del C.A.D. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l’uso delle tecnologie, l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione.

Inoltre, si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell’espletamento dell’attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazione di servizi *on line* (non è un

servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Secondo quanto da Lei evidenziato, la doglianza è sostanzialmente riconducibile ad una presunta non conformità agli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*).

Ne deriva, quindi, che la Sua comunicazione non risponde ai criteri indicati dall'art. 17 co. 1-*quater* del C.A.D., ossia non è relativa a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, considerata la previsione dell'art. 4, comma 2, del Regolamento DCD di cui alla Determinazione n. 37 del 12/02/2018, la Sua Segnalazione è stata ritenuta non ricevibile con conseguente archiviazione; al contempo, in considerazione degli esiti dell'analisi preliminare, ai sensi dell'art. 6, co. 4 del già richiamato Regolamento, si procederà all'invio di copia della Segnalazione in esame all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Cordiali saluti.

Massimo Macchia